



Largo Zecca, 4 - 16124 GENOVA  
Tel. 010/247.07.78 - Fax 010/251.29.60- E-mail [geis00600r@istruzione.it](mailto:geis00600r@istruzione.it)  
C.F. 95062410105 IPA : istsc\_geis00600r

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### Sommario

PARTE PRIMA.....	3
TITOLO I - DIRITTI E DOVERI .....	3
Art. 1 - Diritti.....	3
Art. 2 - Doveri .....	3
TITOLO II - COMPORTAMENTO E DISCIPLINA .....	3
Art. 3 - Comportamento, sicurezza e igiene.....	3
Art. 4 - Divieto di fumo (integrato con le nuove disposizioni di legge) .....	4
Art. 4 bis - Divieto di utilizzo di cellulari .....	5
CYBERBULLISMO .....	5
Art. 5 - Intervallo .....	6
TITOLO III - ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, DIARIO SCOLASTICO .....	6
Art. 6 – Diario scolastico.....	6
Art. 7 - Giustificazione delle assenze: modalità .....	6
Art. 7 bis - Validità dell'anno scolastico .....	6
Art. 8 - Orario delle lezioni.....	7
Art. 9 – Ritardi .....	7
Art. 10 - Uscite anticipate.....	8
TITOLO IV – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA – .....	8
Art. 11 - Comunicazione Genitori – Docenti.....	8

TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI - .....	9
Art. 12 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali.....	9
Art. 13 - Assemblea di classe .....	9
Art. 14 - Assemblea d'Istituto.....	9
Art. 15 – Comitato studentesco .....	9
PARTE SECONDA.....	9
TITOLO I - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE -.....	9
Art. 16 - Principi.....	9
Art. 17 - Comportamenti sottoposti a sanzione.....	10
Art. 18 - Risarcimento del danno.....	11
Art. 19 - Organi competenti ad emanare provvedimenti disciplinari .....	11
Art. 20 - Procedura per i provvedimenti disciplinari – .....	11
Art. 21 - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari .....	11
TITOLO II – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO -.....	12
Art. 22 - Contenuto del regolamento d'istituto ( 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n.°235).....	12
Art. 23 - Interpretazione del regolamento d'istituto.....	12

## **PARTE PRIMA**

### **TITOLO I - DIRITTI E DOVERI**

#### **Art. 1 - Diritti**

L'Istituto nell'ambito del rapporto educativo – formativo riconosce e garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1) formazione culturale qualificata;
- 2) valutazione trasparente;
- 3) adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- 4) tutela della riservatezza;
- 5) rispetto, anche formale, che, peraltro, la scuola richiede loro verso tutti gli operatori scolastici;
- 6) partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- 7) assemblee di classe e/o di istituto e utilizzo regolamentato e disciplinato degli spazi disponibili;
- 8) rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;
- 9) servizi appositamente programmati per il recupero delle situazioni di svantaggio;

#### **Art. 2 - Doveri**

Gli studenti per assicurare un'armoniosa e costruttiva attività di Istituto sono tenuti a:

- 1) frequentare i corsi di studio con regolarità, evitando di assentarsi in occasione delle verifiche scritte e orali; rispettare gli orari di inizio e di termine delle lezioni; assolvere con regolarità gli impegni di studio.
- 2) avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; mantenere un comportamento corretto e rispettoso della altrui personalità.
- 3) osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene dettate dalle disposizioni del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) d'Istituto e/o della Carta dei servizi.
- 4) contribuire a rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico, avendone cura, condividendone la responsabilità con le altre componenti scolastiche.

### **TITOLO II - COMPORTAMENTO E DISCIPLINA**

#### **Art. 3 - Comportamento, sicurezza e igiene**

Durante tutte le fasi ed i momenti della vita scolastica (curricolare ed extracurricolare, interne o esterne all'edificio scolastico, ad esempio trasferimenti in palestra, visite guidate, ecc.) gli allievi:

- 1) devono comportarsi in maniera corretta e disciplinata. Il comportamento degli alunni deve essere sempre consapevolmente ispirato ai canoni della buona educazione; pertanto essi devono tenere un contegno rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario;
- 2) non devono insudiciare i muri, i banchi, il pavimento, né rovinare le suppellettili e gli strumenti scolastici; eventuali danni verranno addebitati al responsabile e per lui al genitore. Qualora non sia possibile identificare il diretto responsabile, la spesa per la rifusione del danno verrà ripartita tra gli alunni della classe.
- 3) Devono indossare un abbigliamento consono all'istituzione scolastica che li ospita e devono avere un comportamento altrettanto adeguato. In particolare durante le lezioni è vietato indossare cappellini o altri copricapo (fatta eccezione per il velo islamico per motivi di

religione). Non sono ammessi abbigliamenti succinti e, comunque, inadeguati all'ambiente scolastico.

- 4) devono presentarsi a scuola muniti di **Diario scolastico** fornito dalla scuola, utilizzato per le comunicazioni scuola-famiglia e per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, e di tutto l'occorrente per seguire le lezioni;
- 5) devono tenere informata la segreteria di eventuali cambiamenti di indirizzo e di numero telefonico. Devono indicare alla scuola un recapito telefonico dove si possano contattare i familiari, in caso di urgenza;
- 6) devono restare in aula durante il cambio di insegnante;
- 7) devono chiedere l'autorizzazione al docente per uscire dall'aula durante l'ora di lezione; l'autorizzazione verrà concessa solo in caso di effettiva urgenza (soprattutto la prima ora) e mai a due o più alunni contemporaneamente
- 8) devono mantenere un comportamento ordinato e silenzioso sia nel recarsi nei laboratori sia nel lasciare i locali della scuola;
- 9) devono tenersi informati sulla normativa e sui comportamenti prescritti per le emergenze. In caso di sgombero dell'Istituto (o di simulazione dell'emergenza), tutti gli alunni, come tutto il personale, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza appositamente indicate;
- 10) devono segnalare al personale ausiliario o alla Presidenza qualsiasi situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 11) devono, al termine delle lezioni, lasciare l'aula ordinata. Il docente dell'ultima ora si farà carico, prima di iniziare la lezione, di invitare gli alunni a riordinare la classe qualora sia necessario e a mantenerla pulita per tutta la lezione. Gli alunni non potranno lasciare l'aula prima del suono della campana o sostare nei corridoi in attesa della fine delle lezioni
- 12) Come in tutti i luoghi pubblici i beni personali (portafoglio, cellulare,...) non devono restare incustoditi.  
**La scuola non risponde di eventuali furti o danni.**

#### **Art. 4 - Divieto di fumo (integrato con le nuove disposizioni di legge)**

In riferimento all'oggetto, si informa che il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, convertito in Legge n°128 del 8/11/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3 , nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari . Tale divieto è rivolto ovviamente anche ai docenti e al personale ATA

Il divieto è esteso alle *sigarette elettroniche* sia nei locali chiusi sia nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Chiunque violi il divieto di fumo verrà ammonito verbalmente dal personale addetto alla sorveglianza e nel caso di opposizione all'invito di spegnere la sigaretta , verrà condotto in Vicepresidenza al fine di comminare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa (di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza.

Ai trasgressori verrà contestata l'infrazione da parte di incaricato della Presidenza con redazione di apposito verbale di accertamento

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori di ***fumare*** e di ***utilizzare sigarette elettroniche*** nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola

E' fatto divieto agli studenti, nella ricreazione e nelle ore di lezione, di ostentare sigarette, pacchetti di tabacco, cartine, di arrotolarsi sigarette e di offrirne ai compagni, specie se minorenni.

#### **Art. 4 bis - Divieto di utilizzo di cellulari**

Gli alunni non possono utilizzare apparecchi cellulari durante le ore di lezione mentre i Docenti li possono utilizzare solo per esigenze di servizio (utilizzo del registro elettronico). Gli apparecchi devono restare spenti e riposti nello zaino o in tasca (in modo comunque non visibile) salvo specifiche autorizzazioni della Presidenza. L'eventuale violazione è sanzionata con RICHIAMO alla famiglia tramite registro elettronico e con nota disciplinare in caso di recidiva.

Nel caso in cui l'alunno, nonostante i richiami e la ammonizione scritta, continui nell'uso sistematico del cellulare, sarà possibile ritirarlo e consegnarlo all'Ufficio di Vicepresidenza che concorderà con la famiglia le modalità del ritiro.

E' facoltà dei docenti ritirare i cellulari degli alunni prima dell'inizio della lezione

#### **CYBERBULLISMO L.29 maggio 2017, n.71**

Con l'entrata in vigore della Legge sul Cyberbullismo il legislatore definisce per la prima volta in Italia il fenomeno dell'uso improprio del cellulare e la diffusione di immagine su web, regola la rimozione dei contenuti offensivi dal web, stabilisce l'intervento del garante della privacy e, soprattutto, introduce una misura di ammonimento nel caso di **reati** commessi da minorenni, ma con età superiore ai 14 anni.

La nuova legge definisce come bullismo telematico ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata sul web contro minori.

Definito come cyberbullismo è anche diffondere contenuti online per isolare il minore tramite un attacco o un abuso.

In caso di utilizzo improprio del cellulare, dannoso per le persone e/o per l'immagine dell'Istituzione scolastica verrà immediatamente convocata la famiglia e intraprese dal Dirigente scolastico e dai Docenti del Consiglio di classe coinvolto, le seguenti azioni in base alla gravità del fatto:

Incontro con gli alunni coinvolti per cercare di renderli consapevoli del loro operato

Ristabilire regole di comportamento in classe –

Far presentare le scuse in un incontro con la vittima

Compito sul bullismo/cyber bullismo

sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni in base alla gravità del fatto

valutazione pari a 6/10 del voto di condotta

esclusione, per l'anno in corso, dalla partecipazione a uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e/o stage linguistici

**COSTITUISCE SEMPRE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE L' AVER AGITO DELIBERATAMENTE NEI CONFRONTI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O L' AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO CHE SI CONFIGURI COME RAZZISTA**

I comportamenti dei compagni del "bullo" che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, ne sono a conoscenza e che, con il loro silenzio, concorrono ad avallarne il comportamento, sono oggetto di valutazione sul piano disciplinare da parte del consiglio di classe.

**DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** Per i casi di possibile rilevanza penale e per i casi più gravi di bullismo e di cyberbullismo, e qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui, se trattasi di reato compiuto attraverso internet, la Polizia Postale che a sua volta potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non ha rispettato le regole di comportamento.

## **Art. 5 - Intervallo**

Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dalle aule, avendo cura di non intralciare i passaggi, soprattutto le uscite di sicurezza. Al termine gli allievi devono tempestivamente rientrare nelle rispettive classi. La sorveglianza è garantita dagli insegnanti in servizio.

Durante l'intervallo gli alunni non possono portare caffè e altre sostanze liquide in classe, seppur prese dalle macchinette per le bevande, ma devono consumarle vicino a esse.

**Inoltre è possibile svolgere l'intervallo sul terrazzo** della scuola accedendovi esclusivamente attraverso le porte dei corridoi del secondo o terzo piano. **NON è** possibile accedere attraverso la scala interna (quella che va dal primo piano al terrazzo) e **NON è** possibile sostare sulla scala di sicurezza esterna. La zona, **per evidenti motivi di sicurezza**, è videosorvegliata così come lo sono gli ingressi dell'istituto.

## **TITOLO III - ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, DIARIO SCOLASTICO**

### **Art. 6 – Diario scolastico**

Il Diario Scolastico è un documento consegnato dalla Scuola ai genitori (o all'alunno se maggiorenne). Lo studente deve averlo sempre con sé durante le attività scolastiche; eventuali duplicati saranno rilasciati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) tramite la segreteria didattica su richiesta motivata, dietro versamento di 5 Euro.

La mancanza del Diario sarà annotata sul Registro elettronico (Richiamo visibile alla Famiglia) e, in caso di recidività, sarà passibile di Nota disciplinare.

Assenze, ritardi, entrate alla seconda ora di lezione, uscite anticipate devono essere giustificate sul Diario personale.

Possono giustificare l'assenza soltanto il genitore o chi ha depositato la firma in segreteria al ritiro del diario (o l'alunno, se maggiorenne). Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) può richiedere in ogni momento il Diario all'alunno per verificare la regolarità delle giustificazioni.

### **Art. 7 - Giustificazione delle assenze: modalità**

La richiesta di giustificazione va presentata nel giorno del rientro a scuola, il Professore della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente Scolastico a giustificare e rientra nei suoi compiti provvedere.

Nel caso in cui l'alunno, nonostante richiamato, non giustifichi entro 5 giorni, il coordinatore provvederà ad inviare tramite registro elettronico un SMS alla famiglia comunicando che la mancata regolarizzazione entro massimo 3 giorni comporterà l'ammissione alle lezioni in presenza di un genitore o, in caso di impossibilità, con la consegna di giustificazione adeguata. (comportamento da adottare soprattutto per le classi del biennio).

Gli alunni maggiorenni giustificheranno personalmente le loro assenze.

I motivi dell'assenza devono essere chiaramente specificati; la Presidenza, anche su segnalazione dei Docenti, qualora lo ritenga opportuno, può convocare un genitore per acquisire ulteriori elementi sulla motivazione dell'assenza.

La stessa normativa si applica alle assenze alle attività parascolastiche.

### **Art.7 bis – Validità dell'anno scolastico**

**L' articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che “ a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla**

***valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.***

***Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."***

Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 e dalla Circolare del Ministero del 20/04/2011, si considerano le seguenti assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero documentato, day hospital, degenza postoperatoria
- assenze continuative e prolungate per motivi di salute che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico ASL;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per effettuare terapie mediche o esami diagnostici programmate e documentate;
- assenze per gravi e certificati motivi familiari

**La documentazione dovrà essere consegnata entro due settimane dal giorno del rientro a scuola. Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.**

**La frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato è prevista anche per gli alunni disabili che seguono la programmazione della classe con obiettivi minimi.**

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

## **Art. 8 - Orario delle lezioni**

Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00 in sede e alle ore 8.15 presso le sedi coordinate.

La presenza degli Insegnanti nell'Istituto, con almeno cinque minuti di anticipo sull'ora stabilita per inizio delle lezioni, ha la funzione di assicurare il regolare avvio delle attività.

## **Art. 9 – Ritardi**

### **Relativamente alla prima ora di lezione**

**Dopo le h. 8.00 (8.15 presso le succursali) l'alunno è, comunque, in ritardo.** Fino alle 8.15, (8.30 presso le succursali) SALVO CASI DI RECIDIVA, può essere ammesso in classe direttamente a discrezione dell'insegnante della prima ora con la registrazione di RITARDO BREVE. Il Ritardo breve non deve essere giustificato.

**Non si può entrare in classe dopo le 8.15 (8.30 presso le succursali) e gli alunni attenderanno di entrare alla seconda ora nel salone (o aula apposita) giustificando il ritardo il giorno successivo.** Il foglio delle Ferrovie dello Stato che dichiara il ritardo del treno consente di non giustificare il giorno successivo ma non consente l'entrata in classe dopo le 8.15 (8.30 nelle succursali).

## **INGRESSI ALLA 2 ORA**

Non saranno concessi più di otto ingressi alla seconda ora nel corso di ogni periodo scolastico salvo che per gravi e comprovati motivi.

Il coordinatore, all'ottavo ritardo, comunicherà alla famiglia che l'alunno in caso di ulteriore ingresso fuori orario, non sarà ammesso in aula e dovrà restare in salone (o in aula apposita), fino al termine delle lezioni, od eventualmente essere prelevato da un genitore e dovrà presentare giustificazione per l'assenza il giorno successivo. Gli alunni maggiorenni che hanno superato i ritardi saranno rimandati a casa.

Il superamento dei ritardi costituirà sempre elemento negativo nell'assegnazione del voto di condotta

### **Relativamente alle ore successive alla seconda ora di lezione**

E' possibile in **via eccezionale** l'ingresso **successivo alla seconda ora, per gravi e comprovati motivi** (certificazione medica o dichiarazione dell'Ente ospedaliero o convenzionato, o dichiarazione della famiglia per motivi diversi) da presentare **all'Ufficio di Vice Presidenza, che deve autorizzare tale ingresso.**

**Pertanto l'alunno non potrà essere ammesso in classe senza tale autorizzazione.**

**Per gli alunni delle sedi coordinate provvederà il docente della seconda ora (eventualmente dopo colloquio telefonico con la Vicepresidenza).**

Nel caso in cui le classi entrino in maniera posticipata (per assenza di un docente) non sarà accettato l'ingresso in ritardo.

### **Art. 10 - Uscite anticipate**

Le richieste di uscita anticipata da scuola devono essere presentate in Vicepresidenza **all'inizio** della mattinata e, comunque, non oltre le 11.00. L'uscita degli alunni minorenni sarà autorizzata senza necessità della presenza dei genitori.

Gli alunni delle sedi coordinate devono presentare in Vicepresidenza la richiesta il giorno precedente l'uscita o, in caso di uscite impreviste, previa autorizzazione verbale della Vice Presidenza che in caso di dubbi provvederà a contattare le Famiglie.

**L'uscita degli alunni maggiorenni deve essere autorizzata prima dai Docenti interessati all'ora di lezione persa e poi successivamente dalla Vicepresidenza; l'uscita anticipata è di norma limitata all'ultima ora e non può comunque superare la metà delle ore di lezione.**

## ***TITOLO IV – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA –***

### **Art. 11 - Comunicazione Genitori – Docenti.**

I colloqui individuali con i Docenti si svolgono secondo il calendario e l'orario che verrà annualmente comunicato dalla Presidenza e opportunamente pubblicizzato e devono essere prenotati tramite registro elettronico così come i colloqui generali

E' prevista la possibilità di uno o più ricevimenti collettivi, se deliberato dal Collegio dei Docenti.

I Docenti cureranno la puntuale consegna agli studenti di quanto, per informazione, debba pervenire alle famiglie.



## **TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI -**

### **Art. 12 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali**

Le riunioni degli organi collegiali sono convocate, per iscritto, almeno 5 giorni prima della loro effettuazione, con indicazione specifica dell'odg, tramite convocazione personale ai membri che ne fanno parte. Le riunioni degli OO. CC. si svolgono con le modalità previste dal D. lgs. 297/94.

### **Art. 13 - Assemblea di classe**

L'assemblea mensile degli studenti a livello di classe viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta inoltrata almeno due giorni prima e controfirmata dai Docenti delle ore interessate che, per motivi didattici, possono chiedere un differimento. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da consegnare all'Ufficio di Vice Presidenza e di cui i singoli Docenti possono prendere visione.

### **Art. 14 - Assemblea d'Istituto**

L'assemblea mensile degli studenti a livello di Istituto viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta dei Rappresentanti d'Istituto, presentata con almeno cinque giorni di anticipo, con l'indicazione degli argomenti all'odg. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da consegnare all'Ufficio di Vice presidenza.

### **Art. 15 – Comitato studentesco**

La riunione del comitato studentesco viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta, presentata con almeno cinque giorni di anticipo, dai rappresentanti di classe che lo esprimono con indicazione degli argomenti all'odg. Il comitato è composto dai due rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe. A titolo consultivo possono partecipare i rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e i rappresentanti di Istituto nella Consulta provinciale. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da consegnare all'Ufficio di Vice Presidenza.

## **PARTE SECONDA**

### **TITOLO I - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE -**

#### **Art. 16 - Principi**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

- 1) In nessun caso può essere punita, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni se non lesiva della altrui personalità o funzione. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- 2) La sanzione della SOSPENSIONE DALLE LEZIONI può essere tramutata in "Lavori utili" da svolgersi presso strutture esterne opportunamente convenzionate, con garanzia di copertura assicurativa e di personale adeguato alla gestione del lavoro dello studente sanzionato. Per lo svolgimento dei lavori utili, all'allievo sanzionato sarà fornita l'attrezzatura idonea a svolgere il servizio assegnato sotto la sorveglianza del personale disponibile
- 3) Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- 4) L'alunno che sia incorso nella sospensione di minimo 5 giorni non potrà partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione salvo parere favorevole e all'unanimità del consiglio di classe.

## **Art. 17 - Comportamenti sottoposti a sanzione**

Sono sottoposti a sanzione i seguenti comportamenti in contrasto, in generale, con le norme penali e i doveri previsti dagli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 5, 7, 9, 10 del presente Regolamento e qualsivoglia comportamento contrario allo Statuto degli Studenti.

In particolare sono vietati e punibili i seguenti comportamenti con le relative sanzioni disciplinari:

Sanzione: Richiamo verbale o Richiamo alla Famiglia tramite registro elettronico

Le motivazioni per i richiami sono:

Ritardo nell'ingresso in classe dopo l'intervallo o dopo uscita autorizzata dall'aula

Rifiuto o dimenticanza di portare o utilizzare il materiale scolastico

Uscita non autorizzata dall'aula

Disturbo continuato e molesto durante le lezioni

Fare i compiti di altre materie durante le lezioni o non eseguire i compiti assegnati

Non rispettare i tempi delle consegne e/o delle verifiche programmate

Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, secondo il decoro richiesto dall'istituzione

Dopo 3 richiami scatterà la nota disciplinare

Il Coordinatore alla terza nota disciplinare valuta con i docenti della classe l'opportunità di una convocazione al fine di comminare la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni

### **SANZIONE: SOSPENSIONE DALLE LEZIONI DA 5 A 15 giorni e esclusione dai viaggi di istruzione e da ogni attività extrascolastica**

Per queste motivazioni scatta immediatamente la convocazione del consiglio di disciplina

Uscita dalla scuola non autorizzata

Espressioni ingiuriose nei confronti di alunni ed adulti (docenti e non docenti) ed offensive dell'altrui fede religiosa

Confronto violento, contesa, litigi tra compagni

Atteggiamenti di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza e offesa ideologica e non nei confronti di alunni e del personale della scuola

CYBERBULLISMO

Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti

### **SANZIONE: SOSPENSIONE DALLE LEZIONI MINIMO 7 GIORNI ED ESCLUSIONE DAI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DA OGNI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA**

Per queste motivazioni scatta immediatamente la convocazione del consiglio di disciplina

Falsificazione e/o distruzione di documenti utili ai fini scolastici

Danneggiamento doloso con danni alle cose pubbliche

Rissa

Aggressione fisica alle persone

Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti di alunni

Introduzione di alunni o altri soggetti estranei all'Istituto, che si occultano, non autorizzati da alcun soggetto istituzionale della scuola o che non palesano la loro presenza e le motivazioni della stessa

Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti

## **SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI OLTRE I 15 GIORNI, ESCLUSIONE DA OGNI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA, ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

Danneggiamento doloso con danni gravi alle cose  
Commissione di reati  
Minaccia grave  
Uso e detenzione di sostanze psicotrope  
Introduzione di armi, anche improprie  
Atti di molestie  
Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti

### **Art. 18 - Risarcimento del danno**

Resta fermo che qualsiasi danno recato a cose e/o persone dovrà essere risarcito dall'autore del fatto. In caso di mancato versamento della somma richiesta a risarcimento del danno, lo studente ( e chi ne esercita la potestà) sarà ritenuto debitore dell'istituto.

### **Art. 19 - Organi competenti ad emanare provvedimenti disciplinari**

Sono competenti ad emanare provvedimenti disciplinari:

- 1) Il Dirigente Scolastico, i singoli Docenti sono competenti in caso di richiamo verbale e scritto e allontanamento temporaneo dalla classe.
- 2) Il Consiglio di Classe è competente ad applicare la sanzione della sospensione, nonché le sanzioni minori.
- 3) Il Consiglio di Istituto adotta le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla Comunità Scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.

### **Art. 20 - Procedura per i provvedimenti disciplinari –**

L'organo competente a determinare la sanzione invita lo studente ad esporre le proprie ragioni e, se lo ritiene opportuno, può acquisire prove testimoniali.

L'organo competente a determinare le sanzioni offre sempre allo studente la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica e tiene conto della sua situazione personale.

Tutte le sanzioni, ad eccezione del richiamo verbale, vanno comunicate per iscritto allo studente e ai genitori.

### **Art. 21 - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (d'istituto) che decide nel termine di 10 giorni. Tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e uno eletto dai genitori per i quali si prevedono supplenti in caso di incompatibilità, da un rappresentante del personale ATA. L'organo delibera alla presenza di tutti i suoi membri. DEVE ESSERE FORMATO DA UN NUMERO DISPARI DI COMPONENTI PER EVITARE LA POSSIBILITA' DI UN VERDETTO PARI

L'organo di garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia diritto, anche sui conflitti che sorgono a scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Contro le violazioni delle disposizioni contenute nei DPR n.°249/98 e DPR n° 235/07 anche contenute nel presente regolamento è ammesso reclamo, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, al Direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato, che decide previo parere vincolante entro 30 giorni dell'organo di garanzia regionale che presiede e composto da due studenti designati dal coordinamento delle consulte e da tre docenti ed un genitore designati in ambito regionale.

## **TITOLO II – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO -**

### **Art. 22 - Contenuto del regolamento d’istituto (249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n.°235)**

Il contenuto del regolamento d’Istituto si conforma alle leggi in vigore e si adegua allo statuto degli studenti di cui accoglie le norme e lo spirito, quando essi non siano già recepiti dalla Carta dei servizi e dal Piano dell’Offerta Formativa.

### **Art. 23 - Interpretazione del regolamento d’istituto**

In caso di conflitti circa l'interpretazione e le modalità di applicazione del presente regolamento d'istituto sono competenti a decidere gli organi di garanzia previsti dall'art. 23 commi 2,3.